

DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2022
205/2022/R/COM

APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'ANNO 2021 IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO, AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO E ALLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1203^a riunione del 10 maggio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 2017);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: TIMMIG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dal GME per l’istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 443/2020/R/gas, recante approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal GME in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas naturale per l’anno 2020 e del preventivo dei costi per l’anno 2021 (di seguito: deliberazione 443/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 513/2020/R/efr, recante l’approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2021, per il funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei titoli di efficienza energetica gestiti dal GME;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 546/2020/R/eel, recante l’approvazione, per l’anno 2021, del preventivo dei costi relativi allo svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso, da parte del GME, e dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine - PCE (di seguito: deliberazione 546/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 547/2020/R/com, recante la razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di rendicontazione dei costi del GME (di seguito: deliberazione 547/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante, tra l’altro l’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 599/2020/R/eel, recante l’aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1 gennaio 2021 (di seguito: deliberazione 599/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 541/2021/R/com (di seguito: deliberazione 541/2021/R/com);
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 di pari data (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la comunicazione del GME del 9 settembre 2020, prot. Autorità 28257 del 10 settembre 2020 (di seguito: comunicazione 9 settembre 2020);
- la lettera della DMEA del 25 settembre 2020, prot. Autorità 30351 di pari data (di seguito: lettera del 25 settembre 2020);

- la comunicazione del 31 marzo 2022, prot. Autorità 13974 di pari data, con cui il GME ha trasmesso all’Autorità la relazione per l’anno 2021 di cui al comma 3.1 della deliberazione 547/2020/R/com (di seguito: comunicazione del 31 marzo 2022).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 547/2020/R/com, l’Autorità ha razionalizzato le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME per quanto di competenza dell’Autorità medesima;
- i costi di cui al precedente punto sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
 - acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
 - organizzazione e gestione della piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE);
 - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
 - attività funzionali all’esercizio del monitoraggio dei mercati all’ingrosso del gas naturale come dettagliate dal TIMMIG;
 - organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
 - gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali.

Nel caso delle altre attività eseguite dal GME, il riconoscimento dei costi non rientra, infatti, tra le competenze dell’Autorità;

- più in dettaglio, la deliberazione 547/2020/R/com ha previsto:
 - 1) di uniformare le tempistiche per l’invio dei dati e, in particolare, che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all’Autorità:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell’anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell’anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l’anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell’anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
 - 2) di uniformare anche le modalità per l’invio dei dati e, in particolare, che le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile siano in linea con quanto attualmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE: in sintesi, sono state più puntualmente evidenziate le informazioni che il GME deve rendere disponibili, ivi inclusa (ad esempio) un’accurata descrizione dei

- driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di eventuali costi condivisi ovvero le motivazioni degli scostamenti tra dati previsionali e dati a consuntivo;
- la deliberazione 547/2020/R/com non ha modificato le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste, ma consente di procedere con le approvazioni di costi o corrispettivi con provvedimenti onnicomprensivi, anziché con provvedimenti separati per le diverse attività. Pertanto, a seguito dell'invio da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui al richiamato provvedimento, l'Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procede:
 - con unico provvedimento annuale da adottare a seguito del 15 ottobre, all'approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l'anno successivo ovvero dei costi previsionali in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all'occorrenza, i dati di preconsuntivo);
 - con unico provvedimento annuale, da adottare a seguito della relazione di cui al successivo punto, all'approvazione dei costi consuntivati relativi alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME;
 - la relazione che il GME è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno riguarda le attività, rientranti nel perimetro della rendicontazione, svolte nell'anno precedente e il relativo consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, dando motivata evidenza per singola voce di costo degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo e dando evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti. La relazione include, separatamente per ciascuna attività:
 - a) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - b) nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver;
 - c) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - d) nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver;
 - e) nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM (come già utilizzato per la rendicontazione degli anni precedenti).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;
- l'articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno, l'eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e a preventivo del secondo anno precedente, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l'Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi, previa approvazione dell'Autorità, nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno;
- per l'anno 2021, l'Autorità, con la deliberazione 546/2020/R/eel, ha quantificato l'ammontare dei costi a preventivo al GME, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, in 323.604 euro, prevedendo che tali costi siano coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nel 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alla PCE, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi per la partecipazione alla PCE. I corrispettivi vigenti per l'anno 2022 sono stati approvati con la deliberazione 541/2021/R/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE ed eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, al netto della quota necessaria per la copertura dei costi relativi al TIMM (di seguito: extra remunerazione PCE), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione 28 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate da GME, in fase di avvio:
 - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2017;
 - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (di seguito: MGAS);
- con la lettera del 19 settembre 2017, la DMEA, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente punto;
- quanto sopra riportato ha trovato applicazione anche per gli anni successivi. Per quanto qui rileva, con la lettera del 25 settembre 2020 (in risposta alla proposta formulata dal GME con la comunicazione 9 settembre 2020), la DMEA, sentito il Collegio dell'Autorità, ha consentito di procedere, anche per l'anno 2021, alla copertura, attraverso le disponibilità accumulate nel fondo rischi ed oneri, dei costi sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure;
- più in dettaglio, per l'anno 2021, l'ammontare dei costi sostenuti dal GME coperti attraverso il fondo rischi e oneri (alimentato dall'extra remunerazione PCE) è pari alla differenza tra:
 - il costo delle misure, ovvero il costo complessivamente sostenuto dal GME per le attività di *market making* e per l'integrazione con la piattaforma *Trayport*;
 - la stima dei maggiori ricavi per effetto delle misure, pari al 60% della differenza (se positiva) fra i volumi scambiati sul MGAS nel 2021 rispetto a quelli del 2017, valorizzata sulla base del corrispettivo variabile del 2021;
- l'Autorità, con la deliberazione 541/2021/R/com, ha previsto che l'extra remunerazione PCE per gli anni 2006-2021, valutata in 11.369.079 euro tenendo conto dei dati di preconsuntivo dell'anno 2021 (incluso l'ammontare destinato a

copertura dei costi sostenuti dal GME per l'attività di *market making* e di integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del MGAS, nonché di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni precedenti) sia così destinata:

- l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- l'importo rimanente, pari a 2.369.079 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM prevede che tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettano alle autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata da ACER tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili;
- al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili ACER prevede che i costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro per le attività di cui al precedente alinea siano pubblicati solo a livello aggregato;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento (di seguito: corrispettivo DIS);
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che Terna:
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME, riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità e il corrispondente preventivo di spesa GME;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto da GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, ed il corrispondente consuntivo di spesa GME;
- con la deliberazione 599/2020/R/eel, l'Autorità, nel fissare il valore del corrispettivo DIS per l'anno 2021, ha riconosciuto al GME, a titolo di preventivo per la copertura dei costi derivanti dalle attività di avvio e gestione del *coupling* unico infragiornaliero da svolgere nel corso del 2021, un ammontare pari a [omissis] euro.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;
- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) liquidi i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sulla base della quantificazione a preventivo e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente come approvati dall'Autorità;
- per l'anno 2021, l'Autorità, con la deliberazione 443/2020/R/gas, ha approvato i costi evidenziati a preventivo dal GME, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 del TIMMIG, in 205.598 euro. Essi sono pertanto stati liquidati da CSEA.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO) e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- la DMEA, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l'altro, positivamente verificato il "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (Regolamento GO) trasmesso dal GME con lettera del 15 novembre 2011; tale Regolamento è stato successivamente modificato e integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione Mercati con riferimento alle parti oggetto di modifica e integrazione;
- l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: MGO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
 - al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;

- c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
 - al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alle garanzie d’origine, pertanto, l’Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l’anno 2022 sono stati approvati con la deliberazione 541/2021/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-TEE) e il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l’articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;
 - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- l’articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
 - al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all’articolo 6 delle Regole M-TEE;
 - al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti ai titoli di efficienza energetica, pertanto, l’Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l’anno 2022 sono stati approvati con la deliberazione 541/2021/R/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione del 31 marzo 2022, il GME ha trasmesso all’Autorità la rendicontazione dei costi sostenuti per l’anno 2021 ai sensi della deliberazione 547/2020/R/com, comprensiva degli elementi essenziali per l’attribuzione delle poste

contabili e delle informazioni in merito ai driver utilizzati per l'attribuzione, alle diverse attività, dei costi afferenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

- nella comunicazione di cui al precedente punto, il GME ha precisato quanto segue:
 - il modello di contabilità separata adottato si fonda sulla disaggregazione dei valori contabili in funzione delle diverse operazioni aziendali. Queste ultime si sostanziano, oltre che nei servizi prestati dal GME e nelle relative sub-articolazioni (rispettivamente Attività/Comparti), nelle prestazioni di natura operativa di tipo tecnico e/o commerciale rese da funzioni aziendali in maniera condivisa ad almeno due attività (Funzioni Operative Condivise - FOC) e nei servizi trasversali all'intera azienda prestati da unità logico-organizzative centralizzate (Servizi Comuni - SCO). I valori contabili così disaggregati sono poi rielaborati secondo un processo di attribuzione finalizzato a determinare il costo pieno delle singole Attività/Comparti, nonché il valore dei relativi investimenti;
 - i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti alle diverse attività tramite driver dettagliati nella relazione;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2021 emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili alla PCE e al TIMM:
 - i costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono pari a 275.228 euro. Tali costi sono risultati inferiori rispetto al consuntivo dell'anno 2020 (287.466 euro) e rispetto ai costi già riconosciuti a preventivo (323.604 euro), per effetto di un efficientamento nello svolgimento delle attività e della conseguente ottimizzazione dell'*effort* del personale alle stesse dedicato;
 - i costi a consuntivo sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure sono rispettivamente pari a 20.045 euro e a 6.733 euro. Tali costi netti sono risultati inferiori rispetto ai costi preventivati, per effetto sia dell'aumento dei ricavi consuntivati su MGAS rispetto alle ipotesi di preventivo, sia dei minori oneri complessivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - l'analisi dei consuntivi dal 2006 al 2021 relativi ai ricavi, ai costi e ai conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. corrispettivo DIS) – l'extra remunerazione PCE 2006-2021 in misura pari a 11.328.613 euro; da ciò deriva una differenza negativa di 40.466 euro rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2021. A seguito della decurtazione dell'importo già versato a Terna ai sensi della deliberazione 541/2021/R/com, il fondo rischi ed oneri del bilancio di esercizio 2021 del GME ammonta a 8.959.534 euro;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2021 emerge che i costi netti a consuntivo per il 2021 relativi alle attività di cui al TIMMIG sono pari a 204.386

euro. Tali costi sono in lieve aumento rispetto a quelli a consuntivo del 2020 (174.600 euro) ma sostanzialmente analoghi a quelli previsionali per l'anno 2021 (205.598 euro);

- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2021 emerge che i costi netti a consuntivo relativi alle attività imputabili al *coupling* unico infragiornaliero sono pari a [omissis] euro, in aumento sia rispetto ai consuntivi dell'anno 2020 ([omissis] euro) sia rispetto ai costi netti previsionali dell'anno 2021 ([omissis] euro) essenzialmente per effetto dell'avvio, nel mese di settembre 2021, del *coupling* unico infragiornaliero in Italia;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2021 emerge che, come negli anni precedenti, le attività imputabili alle garanzie d'origine sono svolte in sostanziale pareggio di costi e ricavi (questi ultimi derivano dai corrispettivi versati dagli operatori);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2021 emerge che le attività imputabili ai titoli di efficienza energetica hanno comportato, per l'anno 2021, un risultato operativo di -164.326 euro, in linea con il risultato dell'anno precedente e con quanto ipotizzato in sede di preventivo: pertanto, i costi diretti e indiretti imputabili alla gestione del mercato e della piattaforma dei titoli di efficienza energetica, anche per il 2021, non sono stati interamente coperti dai corrispettivi versati dagli operatori per effetto dei minori volumi negoziati.

RITENUTO CHE:

- il consuntivo dei costi, come sopra dettagliati, relativo all'anno 2021, sia coerente con l'insieme delle attività svolte dal GME;
- sia pertanto possibile procedere all'approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti dai corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME, a partire dagli importi indicati nel documento trasmesso con la comunicazione del 31 marzo 2022;
- sia opportuno conformarsi alla prassi in uso a livello europeo e adottata da ACER per la pubblicazione dei costi relativi alla istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero, garantendo la riservatezza dei dati di costo sostenuti da GME per le tali attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2021 in 275.228 euro. Tali costi, inferiori rispetto a quelli preventivati (323.604 euro), sono già coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2021;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE decurtata dell'importo già versato a Terna ai sensi della deliberazione 541/2021/R/com, valutata al 31 dicembre 2021 in

8.959.534 euro, sia interamente accantonata in bilancio al fondo rischi e oneri, sino a successivo provvedimento dell’Autorità;

- prevedere che, ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, Terna eroghi al GME la differenza, pari a [omissis] euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili, per il 2021, al *coupling* unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo già versati da Terna al GME;
- prevedere che CSEA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG, proceda al recupero dell’importo di 1.212 euro, pari alla differenza tra quanto già versato (205.598 euro) e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2021 (204.386 euro) in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell’articolo 9 del TIMM per l’anno 2021

- 1.1 L’ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l’anno 2021, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 275.228 (duecentosettantacinquemiladuecentoventotto) euro.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri del GME

- 2.1 Fino a successivo provvedimento dell’Autorità, il GME ridetermina l’ammontare del fondo rischi e oneri in 8.959.534 (ottomilioninovecentocinquantanovemilacinquecentotrentaquattro) euro.

Articolo 3

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME in relazione al coupling unico infragiornaliero per l’anno 2021

- 3.1 Terna, entro il 30 giugno 2022, eroga al GME la differenza, pari a [omissis] ([omissis]) euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili al *coupling* unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo.

Articolo 4

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 10 del TIMMIG per l'anno 2021

- 4.1 CSEA, entro il 31 luglio 2022, procede al recupero dell'importo di 1.212 (milleduecentododici) euro, pari alla differenza tra quanto già versato e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2021 in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., a Terna S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA per i seguiti di competenza.
- 5.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini